



Repubblica di Lumenaria

IN NOME DEL POPOLO LUMENARENSE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai giudici dott. Vittorio Canovi, Vincenzo Iemma, Francesco Sozzi e Filippo Zanardi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimità costituzionale della Legge Ordinaria n. 11 del 16 Novembre 2021, promosso dal cittadino Carlo Cesare Orlando in data 19 Novembre 2021.

Ritenuto in fatto

1 - Con la promulgazione della Legge Ordinaria n. 11 del 16 Novembre 2021, il legislatore definiva il divieto, per tutti i cittadini di Lumenaria, di risiedere in una micronazione straniera.

Al momento della promulgazione della legge e dopo aver garantito un opportuno periodo di *vacatio*, si rinveniva che il cittadino lumenarense Carlo Cesare Orlando, come dallo stesso fatto noto alle autorità, fosse in contrasto con la normativa approvata, avendo al contempo la cittadinanza lumenarense e risiedendo in territorio virtuale della micronazione di Iberia, possedendo quindi la cittadinanza di quest'ultima.

Al dì 19 Novembre u.s., il cittadino Orlando si presentava alle autorità dichiarando il suo status ed al contempo presentando ricorso a questa Corte circa la legittimità della legge presa in esame.

2 - Secondo il promotore del giudizio il dubbio di legittimità è correlato a tre aspetti.

Il primo aspetto prevede l'applicabilità della legge lumenarense in territori al di fuori della stessa, come sarebbe dunque quello della micronazione Iberia e, secondo lo stesso promotore, in fatti non inerenti ai rapporti tra cittadini lumenarensi, sollevando la domanda su come sia possibile per la

legge lumenarense di regolare o annullare obblighi contratti con entità esterne alla stessa Lumenaria.

Il dubbio di legittimità proseguiva circa la compatibilità di una eventuale condanna per violazione della legge in oggetto nei confronti dell'articolo 7 della Costituzione, nella parte in cui proibisce la revoca della cittadinanza per ragioni politiche.

Ultimo punto della domanda di legittimità era inerente alla possibile violazione dell'articolo 2 della Costituzione circa una eventuale discriminazione etnica, in particolar modo in riferimento alle diverse provenienze micronazionali dei cittadini di Lumenaria.

3 - Il promotore del giudizio di legittimità sottolineava come la legge impugnata non vieti di acquisire e detenere la cittadinanza di un'altra micronazione, risultando dunque legale mantenere una multipla cittadinanza, pur riscontrando delle limitazioni - nel caso della legge in esame - nell'esercizio dei doveri di cittadinanza nelle altre micronazioni interessate.

La richiesta del giudizio proseguiva chiedendo un'analisi nell'ottica dell'articolo 2 della Costituzione, ritenendo che ai cittadini lumenarensi in possesso di cittadinanza iberiana potesse esser commessa una discriminazione di tipo etnico nell'applicazione della Legge 11 del 16 Novembre 2021.

Considerato in diritto

1 - La norma impugnata è stata legittimamente emessa in data 16 Novembre 2021 dal Senato della Repubblica.

2 - In riferimento alla questione di applicabilità della legge lumenarense all'estero, il testo di legge in esame non produce effetti normativi in territori diversi da quelli lumenarensi. La legge in analisi impone il divieto, ai cittadini lumenarensi, di risiedere in una micronazione straniera, con il significato di "risiedere" equivalente a ricadere in quello status giuridico determinato dal possesso della cittadinanza o di un adeguato permesso di soggiorno, se previsto dalle norme in materia di cittadinanza e immigrazione della determinata realtà politica micronazionale. Di fatto, dunque, la norma vieta il possesso di cittadinanze o permessi di soggiorno delle micronazioni che rientrano nel numero di quelle classificabili come tali.

La normativa lumenarense pone dinanzi ad una scelta che non produce automatici ed ingerenti effetti legali in altro luogo se non in quello lumenarense: il principio di cui all'art. 2 del Codice Penale in vigore esprime la condizione di imputabilità nei termini in cui le conseguenze di un'azione illecita si verificano nel territorio di Lumenaria, principio al quale la Legge 11/21 è conforme, ponendo un divieto con effetti legali validi esclusivamente all'interno di Lumenaria.

3 – La legittimità della legge impugnata, dalla prospettiva dell'articolo 7 della Costituzione (*divieto di revoca della cittadinanza per motivi politici*) non costituisce elemento di illegittimità secondo questa Corte: per la norma in analisi, è punibile il cittadino che non rispetti il divieto imposto all'art. 1 del testo di legge, con la conseguente imputazione per il reato di violazione di legge previsto dal Codice Penale, le cui pene alternative sono esclusivamente l'interdizione dai pubblici uffici e l'interdizione dei diritti politici. Non essendo contemplata la possibilità di revoca della cittadinanza, allo stato attuale la Legge 11/21 non risulta essere in contrasto con il principio costituzionale dell'articolo 7.

4 – Nei confronti della richiesta di giudizio sulla legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, il ricorso è parzialmente accolto.

In quanto all'articolo 1 della legge analizzata, questa Corte rileva come l'applicazione della norma in esame sia conforme al dettato costituzionale: la ratio legis è che il principio costituzionale è volto a sancire l'uguaglianza dinanzi alla legge di tutti gli esseri umani, poi specificati in cittadini. Nulla vieta, allo status quo, di rivolgere determinate leggi ad una parte di cittadini: la legge, essendo impersonale ma al contempo mirata a cittadini che si trovino in un determinato status, non costituisce una barriera per l'esercizio di un diritto (che è garantito seguendo delle condizioni, valide per chiunque, nel presente e nel futuro).

Si ritiene però necessario, piuttosto, soffermarsi sull'art. 2 della legge impugnata, nella sua parte in cui permette ai cittadini di risiedere in micronazioni considerate "non leonensi".

In questo caso tale norma porrebbe evidenti discriminazioni etniche (intendendo esse come bagaglio politico-culturale) nei confronti dei cittadini rinunciatari della cittadinanza-residenza in micronazioni non considerate non-leonensi.

La norma, dunque, disporrebbe il divieto non per l'intera popolazione lumenarense quanto solo per i cittadini residenti in micronazioni specifiche,

aprendo ad una discriminazione politica, dunque etnica, di quanti si ritrovino nello status di cui sopra, mentre invece lascerebbe autonomia a quanti siano residenti sempre in altre micronazioni, ma considerate “non leonensi”.

La stessa modifica, approvata contestualmente a questa norma impugnata, alla Legge n. 9 del 18 Agosto 2021 – ovvero l’aggiunta del comma 3 art. 2 – risulta essere dubbia, se comparata all’art. 2 della Legge 11 del 16 Novembre 2021, sollevando difficoltà interpretative e applicative di non poco conto, data la sensibilità della materia trattata dalla norma dell’Agosto 2021.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

accoglie in parte e formula il giudizio di illegittimità costituzionale della Legge n. 11 del 16 Novembre 2021 all’articolo 2 del testo, ritenendo incostituzionale la distinzione applicata fra già cittadini provenienti da micronazioni leonensi e non-leonensi, in particolar modo risultando essa essere in contrasto con l’articolo 2 della Costituzione di Lumenaria.

Così deciso in data 22 Novembre 2021.

F.to i giudici della Corte Costituzionale

Dott. Vittorio Canovi

Dott. Vincenzo Iemma

Dott. Francesco Sozzi

Dott. Filippo Zanardi